

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VESENTINI e CAVAZZUTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 APRILE 1988

Agevolazioni tributarie per il finanziamento delle università e degli istituti di istruzione universitaria e per l'assegnazione di borse di studio

ONOREVOLI SENATORI. – Con la presentazione al Senato di questo disegno di legge si vuole anzitutto colmare una lacuna del nostro ordinamento nei confronti degli ordinamenti vigenti nei Paesi che mostrano una maggiore sensibilità ai problemi finanziari dell'istruzione universitaria.

Il modesto incentivo fiscale consentito dall'articolo 1 del presente disegno di legge può infatti concorrere a dirottare risorse finanziarie verso questo settore strategico per la crescita civile e culturale del nostro Paese.

Data la modestia delle risorse pubbliche destinate al comparto dell'istruzione superiore, anche apporti quantitativamente limitati possono avere effetti moltiplicativi assai

rilevanti a fronte della trascurabile perdita di gettito da registrare nei conti pubblici.

L'articolo 2 intende favorire il moltiplicarsi delle borse di studio e con ciò promuovere la formazione di studenti e ricercatori sempre meglio qualificati. D'altronde la previsione normativa che tali borse debbano essere assegnate solo tramite concorso pubblico, nel rispetto del dettato costituzionale di cui all'articolo 34, garantisce una maggiore obiettività nell'assegnazione ed un maggiore rispetto delle norme poste a presidio del mercato del lavoro.

Onorevoli senatori, ogni analisi, ancorchè grossolana, dei costi e dei benefici associabili a questo provvedimento non può che fare prevalere i benefici complessivi sui costi assai modesti da registrare nei bilanci futuri dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le donazioni di beni immobili e mobili da chiunque effettuate a favore delle università e degli istituti di istruzione universitaria sono esenti dalle imposte di successione e donazione e dall'imposta di incremento di valore sugli immobili, sono escluse dall'ambito di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e sono soggette alle imposte ipotecarie e catastali nella misura fissa di lire 50.000.

2. Le liberalità a favore delle università e degli istituti di istruzione universitaria sono deducibili dal reddito di impresa anche oltre la misura del 2 per cento prevista dal comma 2, lettera c), dell'articolo 65 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e comunque in misura non superiore al 10 per cento del reddito di impresa dell'anno di imputazione.

3. Sono deducibili dal reddito complessivo delle persone fisiche, se non sono dedotte nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a determinarlo e purchè risultino da idonea documentazione, le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle università.

Art. 2.

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 47, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non costituiscono reddito da lavoro dipendente i compensi in denaro o in natura, se attribuiti mediante concorso pubblico e corrisposti a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, purchè il beneficiario non sia legato da rapporto di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante.